



COMUNE DI MONTENARS

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

SANDRUVI Claudio	P
CASTENETTO Gelindo	P
LUCARDI Luigi Augusto	P
ZANITTI Ivan	P
TONELLO Benito	A
AGOSTINIS Erica	P
PALESE Alba	P
PICCINNI Domenico	P
RIDOLFI Eugenio	P
PLACEREANI Antonino	P
ZANITTI Renzo	P
ISOLA Amelio	P
ZANITTI Luigi	P

Presenti n. 12 assenti n. 1

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Renza BAIUTTI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Claudio SANDRUVI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale, preso atto dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione:

<p>Parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'ufficio comune gestione economica e finanziaria dott. Claudio Del Fabro</p>	<p>Parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile Sandruvi Claudio</p>
---	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.Lgs. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dall'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.Lgs. 201/2011;

RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATO altresì il comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

RICHIAMATO infine il comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, il quale prevede l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco di comuni italiani proposto dall'ISTAT;

DATO ATTO che il Comune di Montenars è classificato montano nell'elenco dei comuni italiani dall'ISTAT e che pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti;

DATO ATTO altresì che, a norma dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta, in quanto rientrante tra i comuni montani riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2013 e 2014 dalla Legge 20 dicembre 2012, n. 228 la quale prevede in particolare:

- art. 1, comma 380, lett. a): al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011;
- art. 1, comma 380, lett. f): è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- art. 1, comma 380, lett. g): i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con decreto del Commissario straordinario n. 19 del 28.03.2012 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 24.08.2012;

RITENUTO aumentare le agevolazioni, stante l'attuale situazione di crisi, soprattutto nei confronti dei possessori dell'abitazione principale o che concedono in comodato gratuito l'abitazione a parenti o all'ATER per contribuire a calmierare il mercato delle locazione;

RITENUTO quindi di fissare per l'anno 2013 le aliquote per l'Imposta Municipale Propria nella misura base, di seguito specificate:

- 0,76% aliquota base (confermata);
- 0,4 % aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa (confermata);
- 0,46 % aliquota ridotta per le unità abitative e relative pertinenze di proprietà dell'ATER;
- 0,6 % aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa;

RITENUTO altresì di aumentare la detrazione base prevista dal D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e per le relative pertinenze da euro 200,00 a euro 300,00, dando atto che essa sarà applicata nei casi e secondo le modalità strettamente previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

Relaziona il Sindaco;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi/Finanze – Personale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- **0,76%** aliquota base;
- **0,40%** aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa;
- **0,46 %** aliquota ridotta per le unità abitative e relative pertinenze di proprietà dell'ATER;
- **0,6 %** aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

2. di fissare a **€ 300,00** la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con maggiorazione di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l'importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 e che la detrazione complessiva può essere applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

ed inoltre, con separata ed unanime votazione, espressa nella forma di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sandruvi Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Renza Baiutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi **17/04/2013** viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per il periodo di quindici giorni consecutivi fino al **02/05/2013**

Lì 17/04/2013

Il responsabile della pubblicazione
Lucardi Marina

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.